

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

N. 262-1/2025 P.U.

LIQUIDAZIONE

CONTROLLATA

N. 166/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE

Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

dott.ssa Luca Perilli - Presidente

dott. Gianluigi Canali - giudice

dott. Angelina Augusta Baldissera - giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale e in subordine controllata promosso

da

GIUSEPPINA DI FEDE
ORNELLA BOLENTINI
ANGIOLINA PASINI

nei confronti di

WACHTER ELISABETH , quale titolare dell'impresa individuale IL Fiocco (cancellata dal R.I. il 13.1.2025)

Il tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;

rilevato che il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la notifica ex art. 40 CCII;

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII dato che il centro degli interessi principali del debitore è situato in Soiano Del lago (BS), via Sant'Albano n.23;



SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

- il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, mentre, trattandosi di impresa minore è assoggettabile alla liquidazione controllata (cfr. volume d'affari modestissimo);
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 268, secondo comma, CCII in quanto i debiti scaduti sono superiori ad € 50.000,00;
- ricorre una situazione di sovraindebitamento, come definita dall'art. 2, primo comma lett. c) CCII, desumibile da:
 1. decreti ingiuntivi;
 2. atti di precetto;
 3. pignoramenti mobiliare e presso terzi con esito negativo;
 4. irreperibilità della debitrice.

Rilevato che l'impresa individuale risulta cancellata dal Registro delle Imprese da meno di un anno (13.1.25) sicchè ex art. 33 CCII la liquidazione controllata può essere aperta;

Ritiene, pertanto, il collegio che debba disporsi l'apertura della liquidazione controllata.

P.Q.M.

Il tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,

1. DICHIARA aperta la liquidazione controllata a carico di WACHTER ELISABETH (c.f. WCHLBT43B41Z105V), già titolare dell'impresa individuale Il Fiocco, con sede in Soiano del Lago (BS) via Sant' Albano n.23;
2. NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Angelina Baldissera;
3. NOMINA liquidatore il dott. Cristina Treccani;
4. ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
5. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 90 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;



SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

6. AVVISA che, ai sensi dell'art. 275 comma terzo CCII, come modificato dal D. Lgs. n. 136/24, di immediata applicazione, laddove il compito di liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi. Detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che detto accordo sia vincolante per il giudice. Pertanto, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso. In corso di procedura, su istanza dell'OCC, il giudice potrà liquidare acconti sul compenso - in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137 secondo comma CCII) - a seguito di un riparto parziale, ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto;
7. ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore ex art. 216 comma due CCII;
8. DISPONE che il liquidatore, entro 15 giorni dall'accettazione della nomina, presenti al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione, o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;
9. DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
10. ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
11. DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Brescia, il 25/09/2025.

Il giudice estensore
Angelina Augusta Baldissera

Il Presidente
Luca Perilli

